

	COMUNE DI CASTELVERDE Provincia di Cremona CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "NOVEM" Piazza Municipio 23 – 26022 Castelveverde (Cr) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190 Tel. 0372 – 424311 P.E.C.: comune.castelveverde@pec.regione.lombardia.it	 Prot. n° ASSEGNATO DIGITALMENTE Del 28/08/2026
---	--	--

ORDINANZA N. 05/26

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA CAMPO SPORTIVO, ADIACENTE A VIA NONZOLA, PER L'INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE "AUTOSCONTRO" – DAL 6 AL 29 SETTEMBRE 2026 – COMUNE DI SAN BASSANO.

IL COMANDANTE

VISTA la documentazione trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pizzighettone ed Associati al Comune di San Bassano relativa alla pratica AUT/2026/03190/SUAP, presentata in data 24/08/2026, prot. n. 2026/0008856, dalla ditta individuale GRISETTI ALESSANDRO, avente ad oggetto l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante con contestuale richiesta di occupazione di suolo pubblico in Zona Campo Sportivo;

VISTA la richiesta di parere trasmessa dal SUAP di Pizzighettone ed Associati al Comune di San Bassano in relazione alla predetta pratica;

PRESO ATTO che la domanda riguarda l'installazione di una singola attrazione di spettacolo viaggiante denominata "AUTOSCONTRO", indicata nella documentazione di pratica con dimensioni pari a circa m 28 x 16, in San Bassano, Zona Campo Sportivo;

PRESO ATTO che, secondo la domanda presentata, il periodo di esercizio richiesto per l'attrazione decorre dalle ore 10.00 dell'8 settembre 2026 alle ore 23.45 del 27 settembre 2026;

PRESO ATTO che, nell'ambito della medesima pratica, è stata presentata congiuntamente domanda per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e che la concreta individuazione della superficie concedibile, nonché le relative condizioni di utilizzo, competono all'Ufficio Tecnico del Comune di San Bassano;

CONSIDERATO che le operazioni di montaggio e allestimento dell'attrazione richiedono la disponibilità dell'area già a decorrere dalle ore 10.00 del 6 settembre 2026 e che le successive operazioni di smontaggio, sgombero e ripristino rendono necessario mantenere l'area libera sino alle ore 16.00 del 29 settembre 2026;

CONSIDERATO che l'area interessata è costituita da una porzione del parcheggio pubblico posto in Zona Campo Sportivo, adiacente a Via Nonzola, e che, in assenza di planimetria allegata al presente provvedimento, il perimetro effettivamente interessato dalla disciplina temporanea della circolazione dovrà coincidere esclusivamente con la porzione concretamente individuata e assentita dall'Ufficio Tecnico nell'ambito della concessione di occupazione di suolo pubblico;

U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009061/2026 del 28/08/2026
Firmatario: Alessandro Sammini

RILEVATO che durante il montaggio, la permanenza e lo smontaggio dell'attrazione si rende necessario sottrarre temporaneamente la suddetta porzione di parcheggio alla normale circolazione e alla sosta, al fine di evitare interferenze tra veicoli, mezzi di servizio, strutture dell'attrazione, operatori e utenti dell'area;

DATO ATTO che la presente ordinanza ha esclusiva natura viabilistica e disciplina unicamente gli effetti temporanei sulla circolazione e sulla sosta nell'area interessata, senza costituire né sostituire l'autorizzazione SUAP allo svolgimento dell'attività, la concessione di occupazione di suolo pubblico, il collaudo dell'attrazione, la documentazione assicurativa o qualsiasi ulteriore titolo, verifica, prescrizione o adempimento di competenza di altri uffici o enti;

PRECISATO che la concreta efficacia ed esecutività del presente provvedimento è espressamente subordinata, prima dell'inizio della chiusura dell'area, al perfezionamento dell'autorizzazione di competenza SUAP e della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Bassano, con individuazione dell'area e con durata compatibile anche con le operazioni di montaggio e smontaggio;

PRECISATO che, in assenza, inefficacia, sospensione, annullamento, mancato rilascio o mancato perfezionamento anche di uno solo dei predetti titoli, la presente ordinanza non potrà essere invocata quale titolo per occupare il suolo pubblico, installare o esercire l'attrazione e resterà priva di concreta efficacia esecutiva ai fini dell'evento, senza necessità di ulteriore provvedimento di revoca o sospensione da parte del Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem";

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", nonché le pertinenti disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il provvedimento di nomina del Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem";

ORDINA

1. dalle ore 10.00 di domenica 6 settembre 2026 alle ore 16.00 di martedì 29 settembre 2026, senza soluzione di continuità e pertanto con validità nelle ventiquattro ore, nella porzione del parcheggio pubblico sito in Zona Campo Sportivo, adiacente a Via Nonzola, concretamente individuata e assentita dall'Ufficio Tecnico per l'installazione dell'attrazione "AUTOSCONTRO", sono istituiti il DIVIETO DI TRANSITO e il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA;
2. l'estensione dei divieti di cui al punto precedente non potrà in alcun caso eccedere il perimetro della superficie effettivamente concessa per l'occupazione di suolo pubblico. La restante parte del parcheggio e la viabilità ordinaria di Via Nonzola restano disciplinate dalla segnaletica e dalle norme vigenti, salvo ulteriori provvedimenti specificamente adottati;
3. sono esclusi dai divieti di transito, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i veicoli di polizia, soccorso, emergenza, antincendio, protezione civile e i veicoli comunali, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di montaggio, manutenzione, servizio e smontaggio dell'attrazione, limitatamente al tempo indispensabile e sotto la responsabilità dell'esercente;

4. le operazioni di accesso, manovra, carico, scarico, montaggio e smontaggio dovranno svolgersi esclusivamente all'interno dell'area assentita e con modalità tali da non determinare ingombri o condizioni di pericolo sulla viabilità esterna e sulle ulteriori porzioni di parcheggio non interessate dal presente provvedimento;
5. entro le ore 16.00 del 29 settembre 2026 l'area dovrà risultare completamente sgomberata da strutture, mezzi, materiali e attrezzature riferibili all'attrazione, fatti salvi diversi e ulteriori provvedimenti degli uffici competenti.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha esclusiva natura viabilistica e non costituisce titolo autorizzativo per l'installazione o l'esercizio dell'attrazione né per l'occupazione del suolo pubblico.

Che l'efficacia concreta delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza sia subordinata al perfezionamento, entro l'orario di decorrenza dei divieti, dell'autorizzazione SUAP relativa all'installazione/esercizio dell'attrazione e della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Bassano, comprensiva della superficie e del periodo necessari anche per le fasi di montaggio e smontaggio.

Che, qualora alle ore 10.00 del 6 settembre 2026 non risultino perfezionati i titoli sopra indicati, la chiusura dell'area non sia resa operativa; l'eventuale segnaletica già predisposta dovrà essere mantenuta inefficace mediante idonea copertura, oscuramento o altra modalità tecnicamente appropriata fino all'eventuale perfezionamento dei titoli, fermo restando che nessuna occupazione o installazione potrà avere luogo in assenza degli stessi.

Che l'Ufficio Tecnico del Comune di San Bassano provveda, per quanto di competenza, alla predisposizione, collocazione, mantenimento in efficienza e successiva rimozione dell'idonea segnaletica stradale temporanea e degli eventuali dispositivi di delimitazione necessari a rendere chiaramente percepibile e sicura la chiusura della porzione di parcheggio interessata.

Che la segnaletica relativa al divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sia collocata dall'Ufficio Tecnico almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto e, pertanto, non oltre le ore 10.00 del 4 settembre 2026, con indicazione chiara della data e dell'orario di decorrenza e cessazione dei divieti e degli estremi della presente ordinanza.

Che l'Ufficio Tecnico, nella concreta collocazione della segnaletica e degli eventuali dispositivi di chiusura, delimiti esclusivamente l'area effettivamente assentita con la concessione di occupazione di suolo pubblico, assicurando che non risultino inutilmente interdette ulteriori porzioni del parcheggio o la viabilità di Via Nonzola.

Che l'esercente dell'attrazione non possa rimuovere, spostare, occultare, modificare o integrare autonomamente la segnaletica e i dispositivi predisposti dall'Ufficio Tecnico e sia tenuto a rispettare integralmente il perimetro, le condizioni e le prescrizioni contenute nella concessione di occupazione di suolo pubblico e nell'autorizzazione SUAP.

Che siano in ogni momento garantiti, per quanto necessario, l'accessibilità ai mezzi di soccorso e di emergenza, la sicurezza dei percorsi esterni all'area occupata e il mantenimento in condizioni di piena fruibilità delle porzioni di parcheggio non interessate dall'installazione.

Che gli organi di polizia stradale siano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e possano impartire, nell'ambito delle rispettive competenze, ulteriori prescrizioni operative o disporre la temporanea sospensione delle operazioni qualora emergano situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione o l'incolumità delle persone.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Bassano per giorni 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza, fermo restando che essa dispiega i propri effetti esclusivamente nel periodo e alle condizioni espressamente indicati nel presente atto.

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, con applicazione delle sanzioni amministrative previste e, nei casi consentiti, della rimozione forzata dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del medesimo Codice.

Che la presente ordinanza non sana, integra o sostituisce eventuali carenze documentali, autorizzative, tecniche, assicurative o di sicurezza relative all'attrazione, la cui verifica resta demandata agli uffici e agli enti competenti per materia.

Che l'eventuale occupazione del suolo, installazione o esercizio dell'attrazione in assenza dei necessari titoli, oltre i relativi limiti temporali o al di fuori della superficie assentita resta soggetta alle conseguenze previste dalla normativa vigente e non può trovare alcuna legittimazione nel presente provvedimento viabilistico.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa, è ammesso ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50; la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.

DISPONE

Che copia del presente atto sia trasmessa, per opportuna conoscenza:

Al Sig. Sindaco del Comune di San Bassano;

Al Comando Stazione Carabinieri di Pizzighettone;

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Bassano, per quanto di competenza;

All'Ufficio Protocollo del Comune di San Bassano, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la successiva trasmissione ai soggetti sopra indicati.

Castelverde, lì 28/08/2026

Il Comandante
Commissario Capo
Salimbeni dr. Alessandro